



# Attuazione delle direttive (UE) concernenti i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, le confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	316	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Numero di articoli:	7	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	10 ottobre 2025	9 ottobre 2025
annuncio:	14 ottobre 2025	10 ottobre 2025
assegnazione:	10 ottobre 2025	10 ottobre 2025
termine per l'espressione del parere:	19 novembre 2025	19 novembre 2025
Commissione competente :	Senato - 9 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare	XIII Agricoltura
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 4 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea, Senato - 5 <sup>a</sup> Programmazione economica, bilancio	V Bilancio, XIV Unione Europea

## Premessa

### *La direttiva (UE) 2024/1438*

Il presente **schema di decreto legislativo** è stato predisposto ai sensi della **disciplina di delega** di cui alla L. [13 giugno 2025, n. 91](#) (**legge di delegazione europea 2024**). Tale legge ha previsto il **recepimento della direttiva (UE) 2024/1438** del 14 maggio 2024 che aggiorna le **quattro direttive cosiddette "breakfast"**:

- la direttiva 2001/110/CE concerne il **miele**;
- la direttiva 2001/112/CE concerne i **succhi di frutta** e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
- la direttiva 2001/113/CE riguarda le **confetture**, le **gelatine** e le **marmellate** di frutta e la **crema di marroni** destinate all'alimentazione umana;
- la direttiva 2001/114/CE riguarda taluni tipi di **latte conservato parzialmente o totalmente disidratato** destinato all'alimentazione umana.

La direttiva (UE) 2024/1438 modifica le quattro direttive sopracitate e si inserisce nel quadro della Strategia dell'Unione europea per un sistema alimentare più sano e sostenibile, delineata nella comunicazione della Commissione europea "Dal produttore al consumatore" del 20 maggio 2020 che, a sua volta, è parte integrante del Green Deal europeo. Gli obiettivi principali sono garantire maggiore trasparenza ai consumatori, promuovere la riduzione del contenuto di zuccheri nel caso di prodotti alimentari ad alto tenore in vista di un passaggio a regimi alimentari più sani e sostenibili e allineare la normativa esistente con i più recenti regolamenti dell'Unione europea. Gli Stati membri sono chiamati a **recepire la direttiva entro il 14 dicembre 2025**, adottando le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, mentre la sua **applicazione effettiva** avverrà a partire dal **14 giugno 2026**.

Sono inoltre previste misure transitorie per consentire agli operatori economici di adeguarsi progressivamente: i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026 - in conformità alle direttive precedenti - potranno continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Con questo intervento normativo l'Unione europea si pone l'obiettivo di migliorare la qualità e l'etichettatura dei prodotti alimentari, tutelando sia i consumatori che il mercato interno.

### ***La legge di delega***

La **legge di delega** è costituita dalla [\*\*legge di delegazione europea 2024\*\*](#) (L. n. 91/2025) che, all'articolo 1, **delega il Governo** all'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati dalla legge stessa, nonché all'**attuazione delle direttive elencate nell'allegato A**, tra cui la **direttiva (UE) 2024/1438**.

Si ricorda che l'allegato A elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto riguarda i **termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega**, il **comma 1** dell'articolo 1 rinvia alle **disposizioni** previste dagli articoli **31 e 32** della [\*\*legge 24 dicembre 2012, n. 234\*\*](#) "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

L'**articolo 31**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. In assenza di termine di recepimento, il termine è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Il comma 2 dell'articolo 31 specifica che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia. Questi agiscono di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Il comma 5 dell'art. 31 prevede la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

L'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti principi e criteri direttivi generali di delega:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;
- b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;
- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. *gold plating*);
- d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";
- e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
- f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
- h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
- i) è sempre assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**.

La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012: gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, sono **trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti**. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi sono emanati anche in assenza del parere. Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine è prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì l'ipotesi che il Governo *non* intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari su norme contenenti **sanzioni penali**. In tal caso ritrasmette i testi alle Camere,

con osservazioni ed eventuali modificazioni. I decreti sono emanati anche in mancanza di parere dopo venti giorni dalla data di ritrasmisione.

**Il termine per l'esercizio della delega è il 14 dicembre 2025.**

### **Modifiche normative introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1438**

L'[A.G. 316](#) introduce le nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1438, perfezionando i seguenti decreti legislativi:

- decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50 concernente **confetture, gelatine, marmellate di frutta e crema di marroni**, con **l'aggiornamento delle definizioni** relative alla marmellata e alla confettura;
- decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 concernente i **succhi di frutta** ed altri prodotti analoghi. L'intervento normativo riguarda le **indicazioni per l'etichettatura**, l'aggiornamento delle **tipologie di succhi di frutta** e gli **ingredienti** e i **trattamenti autorizzati**;
- decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente la produzione e la commercializzazione del **miele**. L'intervento normativo riguarda il **miele filtrato** che viene ricompreso, come stabilito nella direttiva, tra il miele ad uso industriale e la **disciplina sull'indicazione di origine in etichetta**;
- decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, relativo a taluni tipi di **latte conservato parzialmente o totalmente disidratato**. Le modifiche normative riguardano le **aggiunte** e le **materie prime** autorizzate per la produzione di latte e il **trattamento di riduzione del tenore di lattosio** del latte.

## **Contenuto**

Lo schema di decreto legislativo si compone di **7 articoli** e di **3 Allegati** (A-B-C).

### **Produzione e commercializzazione del miele**

L'**articolo 1** modifica il [decreto legislativo n. 179 del 2004](#) concernente la produzione e la commercializzazione del **miele**.

Nello specifico:

- con gli interventi all'articolo 1 la categoria del "**miele filtrato**" è abrogata e ricompresa nella **categoria del "miele industriale"**. Di conseguenza, il procedimento di filtrazione è fatto rientrare tra le caratteristiche del miele per uso industriale;
- all'articolo 3 sono aggiornati i riferimenti normativi in materia di etichettatura, sono modificate la **menzione da riportare in etichetta per il miele ad uso industriale** e la **disciplina sull'indicazione di origine da riportare in etichetta**. Nello specifico, per la menzione del miele industriale dovrà essere riportata la dicitura unicamente ad uso culinario", mentre per quanto riguarda l'indicazione di origine si stabilisce che, nel caso in cui il miele provenga da due o più Paesi, l'etichetta deve riportare tutti i Paesi di origine in base alla quota di peso, unitamente alla percentuale corrispondente a ciascuno di essi. Per ogni singola quota della miscela di miele è ammessa una tolleranza del 5% come stabilito nella direttiva. E' prevista un'etichetta semplificata nel caso in cui le miscele siano composte da più di quattro Paesi di origine e che rappresentano più del 60% dell'intera miscela. Inoltre, per le confezioni di miele di peso inferiore a 30 grammi si riconosce la facoltà di indicare i Paesi di origine mediante un codice a due lettere;
- all'articolo 4 sono apportati ulteriori aggiornamenti ai riferimenti al miele filtrato che sono modificati in conseguenza delle disposizioni della direttiva;
- all'articolo 5 è aggiornata la disciplina relativa ai **metodi di analisi** secondo cui, in attesa dell'adozione di tali metodi da parte dei Ministeri competenti, ci si avvale dei metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti;
- l'articolo 9 è abrogato al fine di sanare l'erronea attribuzione di competenza normativa in capo alle regioni in materia di produzione e commercializzazione del miele.

### **Succhi di frutta e altri prodotti analoghi**

L'**articolo 2** modifica il [decreto legislativo n. 151 del 2004](#) concernente i **succhi di frutta e altri prodotti analoghi** destinati all'alimentazione umana. La direttiva in recepimento, infatti, introduce nuove tipologie di prodotti alimentari come i "succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri", i "succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e i "succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri" per ragioni di carattere alimentare e di adeguamento alle esigenze dei consumatori che sono state alla base dell'aggiornamento delle direttive c.d. "breakfast".

Nello specifico:

- all'**articolo 4** innanzitutto si aggiorna la normativa di riferimento in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Sono state introdotte, inoltre, **nuove disposizioni per l'etichettatura** dei succhi di frutta composti da **miscugli di succo di frutta** da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri. Per tali miscugli, nonché per i nettari di frutta ottenuti interamente o parzialmente da concentrati, in etichetta è prevista la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i". Sono state, infine, apportate ulteriori modifiche in relazione all'uso in etichetta della dicitura "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti" in recepimento della direttiva europea;
- l'**Allegato I** è sostituito dall'**Allegato A** del presente schema di decreto legislativo. Nel paragrafo "Definizioni" è stata **introdotta** la **nuova definizione di "succo di frutta da concentrato"** e, in attuazione della direttiva europea, **inserite le nuove tipologie** di: 1) succo di frutta da concentrato; 2) succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri; 3) succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri; 4) succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri. Per quanto riguarda gli **ingredienti autorizzati** sono state aggiornate le liste relative: agli additivi alimentari consentiti, alla caratteristiche organolettiche, ai limiti massimi di zuccheri e miele utilizzabili, nonché alle diciture in etichetta nei casi in cui non sia stato aggiunto zucchero. Sono stati, inoltre, aggiornati i riferimenti ai prodotti per cui è consentita la correzione del gusto acido e l'acqua è stata aggiunta come ingrediente per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri. Per quanto riguarda l'elenco dei **trattamenti e sostanze autorizzati** sono state **inserite** talune **proteine vegetali e aggiunti** due ulteriori **trattamenti per la produzione** della **nuova tipologia di succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri**;
- l'**Allegato III** è sostituito dall'**Allegato B** del presente schema di decreto legislativo e relativo alle **denominazioni specifiche** che possono essere utilizzate **solo nella lingua della denominazione o in una o più lingue ufficiali** dell'Unione europea;
- sono modificati l'**Allegato IV** (nuovo Allegato C) sugli ingredienti facoltativi e l'Allegato V sui valori minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita.

### **Confetture, gelatine e marmellate di frutta**

L'**articolo 3** reca modifiche al **decreto legislativo n. 50 del 2004** relativo alla disciplina di **confetture, gelatine e marmellate di frutta**, nonché crema di marroni, destinate all'alimentazione umana.

Le modifiche riguardano in particolare:

- l'**articolo 2**, inerente la **composizione e lavorazione**, il cui comma 1 viene sostituito attraverso l'inserimento del riferimento normativo al Regolamento UE n. 1169 del 2011 (che disciplina le informazioni che devono essere presenti sulle etichette degli alimenti per garantire trasparenza e sicurezza per i consumatori) per la fabbricazione dei prodotti richiamati dall'Allegato I – ovvero confetture, confetture extra, gelatine, gelatine extra, marmellata, marmellata gelatina e crema di marroni; al medesimo articolo è poi modificato il primo periodo del comma 4, in materia di diciture da utilizzare per i prodotti aventi un tenore di sostanza secca solubile compreso tra il 45% ed il 60% al fine di adeguare il richiamo normativo alle previsioni della direttiva UE 2024/1438;
- l'**articolo 3** in materia di **denominazioni di vendita ed altre indicazioni**. E' modificato il comma 1, mediante l'inserimento del riferimento sopra riportato al Regolamento UE n. 1169 del 2011, nonché i commi 2, 3 e 4. In particolare, è soppressa la lettera b) del comma 2 inerente la dicitura concernente il tenore degli zuccheri (aspetto ora disciplinato dal suddetto Regolamento UE n. 1169 del 2011) nonché il comma 4 relativo al tenore residuo di anidride solforosa che trova specifico riferimento nel Regolamento CE n. 1333 del 2008 relativo agli additivi alimentari al quale si rinvia attraverso l'inserimento nell'Allegato IV del decreto legislativo, concernente gli ingredienti facoltativi per le confetture/marmellate. Con la modifica del comma 3 si prevede che la dicitura concernente il contenuto della frutta sia riportata all'interno del campo visivo della "denominazione del prodotto" e non più in quella di vendita.
- l'**Allegato I** concernente "Denominazioni di vendita e definizione dei prodotti". Le modifiche, in particolare, riguardano il recepimento delle novità e delle caratteristiche dei prodotti imposti dalla direttiva in esame connesse all'**incremento del contenuto minimo di frutta**: per la confettura si passa **da 350 a 450 grammi**, mentre per le confetture extra **da 450 a 500 grammi** (per ogni chilogrammo di prodotto finito). Sono così aggiornate le definizioni di "**Confettura**" "**Confettura extra**". Viene inoltre modificata la definizione di "**Marmellata**" con quella di "**Marmellata di agrumi**" specificandosi che nella denominazione di tale preparato il termine "**agrumi**" può essere sostituito dal nome dell agrume utilizzato nonché quella di "**Marmellata gelatina**". Come evidenziato nella Relazione Illustrativa allegata al provvedimento in esame, tali modifiche volte ad imporre l'aumento del contenuto di frutta minima per chilogrammo sono dirette **a promuovere un'alimentazione più sana e consapevole ed a sostenerne il mercato della frutta**;
- **Allegato III** in materia di Trattamenti ammessi delle materie prime, nel quale viene soppressa la lettera d) inerente l'utilizzo di anidride solforosa e dei suoi sali come coadiuvante per la produzione;

- **Allegato IV** relativo agli ingredienti facoltativi che viene sostituito dall'Allegato C dello schema di decreto in esame ( contenente la lista di tali ingredienti).

### **Latte conservato parzialmente o totalmente disidratato**

L'**articolo 4** descrive le modifiche apportate al [decreto legislativo n. 175 del 2011](#) che riguarda la produzione di alcune tipologie di **latte conservato parzialmente o totalmente disidratato** destinato all'alimentazione umana con esclusione del latte per i lattanti e per la prima infanzia.

Le modifiche riguardano in particolare:

- l'**articolo 2** in materia di "Aggiunte e materie prime autorizzate"; in particolare viene sostituita a rubrica del medesimo articolo ed è ampliato l'elenco delle aggiunte e materie autorizzate mediante l'inclusione di "Vitamine e minerali" conformemente al Regolamento n. 1925 del 2006, nonché degli "Enzimi alimentari" e degli "Additivi alimentari" autorizzati ai sensi del Regolamento CE n. 1332 del 2008 (che riguarda l'utilizzo degli enzimi alimentari);
- l'**articolo 3** - concernente la conservazione ed il trattamento - al quale è aggiunto un ulteriore comma 2-bis inerente il trattamento di riduzione del tenore di lattosio nel latte mediante conversione in glucosio e galattosio. E' precisato che le modifiche della composizione del latte derivante da questo trattamento sono ammesse soltanto se indicate nell'imballaggio in modo chiaro e leggibile;
- l'**articolo 5**, in materia di etichettatura, al quale si sostituisce il comma 1 estendendo le previsioni di cui al Regolamento UE n. 1169 del 2011 ai prodotti indicati dall'art.1 del Dlgs. n.175 del 2011.

### **Disposizioni transitorie**

L'**articolo 5** reca normativa transitoria, stabilendo che:

- le previsioni normative del presente schema di decreto legislativo si applicano **dal 14 giugno 2026**;
- per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026 in base alla disciplina previgente si prevede la possibilità di immetterli sul mercato per la vendita fino all'esaurimento scorte.

### **Clausola di invarianza finanziaria**

L'**articolo 6** dispone che l'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Entrata in vigore**

L'**articolo 7** individua l'entrata in vigore del provvedimento in esame nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

### **Allegati A, B e C**

L'**Allegato A** sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo n. 151/2004 concernente i **succhi di frutta** e altri prodotti analoghi, aggiornando i paragrafi relativi alle denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti, agli ingredienti, ai trattamenti e alle sostanze autorizzate.

L'**Allegato B** sostituisce l'Allegato III al decreto legislativo n. 151/2004 relativo alle denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione o in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea.

L'**Allegato C** sostituisce l'Allegato IV del decreto legislativo n. 50/2004, concernente le **confetture, gelatine e le marmellate di frutta**, nonché la **crema di marroni**, aggiornando la lista degli ingredienti facoltativi ammessi ai prodotti coperti dal decreto.

### **Relazioni e pareri allegati**

Lo schema di decreto legislativo in esame è corredata di relazione illustrativa, relazione tecnica e analisi tecnico-normativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene su profili attinenti alla materia "tutela della concorrenza", attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione nonché a quella dell'"alimentazione" che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione, rientra nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.

**Senato: Dossier n. 565**

**Camera: Atti del Governo n. 316**

**20 ottobre 2025**

Senato Servizio Studi del Senato

Studi1@senato.it - 066706-2451

✉ SR\_Studi

Camera Servizio Studi  
Dipartimento Agricoltura

st\_agricoltura@camera.it - 066760-3610

✉ CD\_agricoltura